

La Cassazione sulla responsabilità da reato e sugli effetti dell'accordo ex art. 444 c.p.

# Società, chiusura non scontata

## Niente sanzioni interdittive se c'è stato patteggiamento

Pagina a cura  
DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

Il patteggiamento della società vincola il giudice sulle sanzioni interdittive, e salva il proseguimento dell'attività di impresa: è quanto emerge dalla sentenza n. 14696 del 20 aprile scorso, con cui la quarta sezione penale della Cassazione si è pronunciata sulla possibilità del giudice, nel caso in cui le parti abbiano patteggiato, accordandosi per l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, di aggiungere le sanzioni interdittive. Profilo di non poca importanza, se si pensa che le sanzioni interdittive si caratterizzano per la capacità di condizionare, limitandone le capacità giuridiche, le facoltà e i diritti, oppure sottraendo risorse finanziarie, l'attività dell'ente, fino ad arrivare a paralizzarla del tutto. Dunque, la Suprema Corte ha stabilito che in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., queste ultime devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo ed alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell'accordo medesimo.

**Il caso.** Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione ha riguardato una società «imputata» ex dlgs 231/2001, quale ente responsabile per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica di cui all'art. 590 c.p., comma 3, in relazione all'art. 25-septies, comma 3, del suddetto.

L'ente aveva deciso di patteggiare, e con sentenza del 5 novembre 2019 il Tribunale di Padova in composizione monocratica gli aveva applicato la sanzione pecuniaria così come quantificata nell'accordo delle parti; tuttavia, il giudice aveva anche autonomamente disposto l'ulteriore applicazione, cumulativamente, di tutte sanzioni interdittive contemplate dalla norma, per la durata di tre mesi ciascuna.

**Il ricorso per punti.** Avverso tale sentenza aveva così proposto ricorso per Cassazione l'amministratore unico della società a mezzo del proprio difensore, evidenziando come le sanzioni interdittive non costituiscono una conseguenza automatica della condanna o dell'applicazione della pena su richiesta, peraltro non ricorrendo, nel caso di specie, le condizioni per la loro applicazione.

Le sanzioni interdittive erano rimaste escluse dal realizzato accordo ex art. 444

### Dlgs 231/2001 e patteggiamento

<b>La principale questione sollevata</b>	Nell'ambito della responsabilità da reato della società ex dlgs 231/2001, può il giudice, nel caso in cui le parti abbiano patteggiato accordandosi per l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, aggiungere le sanzioni interdittive?
<b>La risposta della Cassazione</b>	La Cassazione penale, con sentenza n. 14696 del 20 aprile 2021, ha risposto negativamente, poiché: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., le sanzioni interdittive devono essere oggetto di espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo ed alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell'accordo medesimo</li> <li>• il rapporto negoziale intercorso tra le parti preclude al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell'accordo e incide sul consenso prestato</li> </ul>
<b>L'ulteriore questione emersa</b>	Il giudice è tenuto a motivare in base a quali criteri e nella ricorrenza di quali presupposti è stato ritenuto necessario disporre l'applicazione della sanzione interdittiva?
<b>Il chiarimento della Cassazione</b>	La Cassazione penale, con sentenza n. 14696 del 20 aprile 2021, ha risposto affermativamente, poiché la scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 dlgs 231/2001, ovvero: gravità del fatto e grado della responsabilità dell'ente <ul style="list-style-type: none"> <li>• attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti</li> <li>• se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative</li> <li>• eventuale reiterazioni degli illeciti</li> </ul>

c.p.p., avente ad oggetto la sola applicazione della pena pecuniaria, per cui tali sanzioni non avrebbero potuto essere applicate dal giudice, in quanto in violazione del patteggiamento raggiunto tra le parti.

In secondo luogo, si osservava come, se è pur vero che il dlgs n. 231 del 2001, art. 25-septies prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, è altrettanto indiscusso che dalla disciplina degli artt. 11, 13 e 14 del medesimo dlgs è possibile evincere l'esclusione di automatismi, essendo il giudice obbligato nella scelta ad attenersi a precisi criteri; ancora, lungi dall'essere consentita l'inflazione indiscriminata della totalità delle sanzioni, sarebbe stata doverosa la motivazione circa il tipo di sanzione selezionata e la sua durata.

**Patteggiamento «231».** Dunque, precisando sin d'ora

che la Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, le argomentazioni meritano di essere ripercorse, quali linee guida tanto per le società che si trovano a dover valutare l'opportunità del rito alternativo del patteggiamento, quanto per la magistratura chiamata a «maneggiare» la disciplina della responsabilità da reato degli enti ex dlgs 231/2001.

Dunque, quanto alla possibilità del giudice, nel caso in cui le parti patteggino la pena pecuniaria, di aggiungere le sanzioni interdittive, la Suprema corte ha chiarito che, in tema di responsabilità «231», le sanzioni interdittive sono sanzioni principali e non accessorie, per cui, in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., queste ultime devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo ed alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell'accordo me-

desimo (cfr. anche Sez. III, n. 45472/2016).

Da qui, l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva applicato le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, dlgs n. 231 del 2001, per averle disposte in violazione dell'accordo processuale raggiunto dalle parti, avente ad oggetto la sola sanzione pecuniaria: come esplicitato dagli Ermellini, il rapporto negoziale intercorso tra le parti preclude, infatti, al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell'accordo ed incide sul consenso prestato.

**La scelta delle sanzioni interdittive.** Inoltre, la sentenza è stata ritenuta viziata per la carenza di motivazione con cui il giudice di merito aveva cumulativamente

applicato tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, dlgs n. 231 del 2001, ovvero: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi La Corte ha infatti

**Vanno valutate l'eventuale reiterazione degli illeciti, nonché se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione**

ricordato come la scelta della sanzione interdittiva concretamente da applicarsi debba avvenire nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 del citato dlgs, tra cui, in primis, la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell'ente, nonché l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Ancora, vanno valutati l'eventuale reiterazioni degli illeciti, nonché se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

Tutto ciò non può che essere svolto mediante un percorso logico che il giudice è tenuto a rappresentare, sia pur succintamente, in motivazione, esplicitando in base a quali criteri e nella ricorrenza di quali presupposti è stato ritenuto necessario disporre l'applicazione della sanzione, o anche di più sanzioni, ai sensi del suddetto art. 9, comma 2, dlgs n. 231 del 2001.

La totale assenza di tali argomentazioni nella sentenza impugnata ne hanno determinato pertanto l'illegittimità anche sotto questo profilo.

Da qui, l'annullamento senza rinvio circa l'applicazione delle sanzioni interdittive, statuizione che è stata così eliminata dalla sentenza.